

IL GIURAMENTO NEL PROGETTO TREMELLONI

Uno dei provvedimenti più notevoli dell'attuale Governo Scelba (1) è senza dubbio il progetto Tremelloni sulle « **Norme integrative della legge 11 gennaio 1951 sulla perequazione tributaria** ». Discusso e approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 marzo 1954 (2), fu presentato al Senato il 6 aprile 1954 (3).

I punti più caratteristici contenuti nel disegno legge si possono riassumere brevemente così (3-bis):

a) *un primo gruppo di disposizioni tende a perfezionare le modalità di accertamento e delle dichiarazioni dei redditi. Viene posto in particolare evidenza l'obbligo di motivare gli accertamenti e le rettifiche, pena la nullità, e viene introdotto, come strumento di prova, il GIURAMENTO FISCALE (art. 3).*

b) *Quando dalla dichiarazione dei redditi risultino passività, interessi passivi o altri oneri verso aziende o istituti di credito o società finanziarie, il contribuente può essere invitato dagli uffici fiscali a presentare certificati degli enti creditori. Tali certificati dovranno attestare l'ammontare dei suddetti elementi passivi opposti dal contribuente. I certificati rilasciati dagli enti creditori, controfirmati dal capo-servizio o dal contabile addetto, dovranno menzionare esplicitamente che vengono rilasciati al fine del presente articolo (art. 6).*

(1) *Aggiornamenti Sociali*, (aprile) 1954, pp. 129-131 (rubr. 756).

(2) *Corriere della Sera*, 31 marzo 1954, p. 1; *La Stampa*, 31 marzo 1954, p. 1.

(3) *Il Sole*, 8 aprile 1954, p. 3 e 12-13 aprile 1954, p. 11.

N.B. - A conclusione del dibattito sui bilanci finanziari, avuto alla Camera nel pomeriggio del giorno 8 aprile, il Ministro Tremelloni, lusingati i risultati del riordinamento fiscale iniziato nel 1951, ha così sintetizzato le direttive dell'azione che si propone per il perfezionamento del sistema delle imposte dirette: « *ripartire il carico tributario in modo da alleggerire i contribuenti meno abbienti e spostarlo su quelli di maggior capacità contributiva, accertare meglio e tassare il reddito effettivo, sveltendo il procedimento di definizione del tributo; ampliare la base imponibile attraverso la lotta contro tutte le forme di evasione; dare al contribuente sempre maggiori garanzie della natura giuridica dei suoi rapporti con l'Amministrazione finanziaria ed offrirgli leggi chiare, semplici, in cui possa avere la certezza del tributo; migliorare l'efficienza tecnica e organizzativa degli uffici; tenere costantemente presenti le esigenze del produttivismo economico e il miglioramento delle capacità reddituali del Paese* »; e infine preannunciava un codice fiscale, « *che dovrà riunire tutte le norme contenute attualmente in varie leggi, promulgate in epoche e occasioni diverse* » (*Il Sole*, 10 aprile 1954, pp. 1-2).

(3 bis) *Corriere d. Sera*, 10 aprile 1954, p. 5 (a firma di A. C.).

Si mira, così, ad impedire che possa essere occultata la reale situazione del contribuente, o, attraverso rapporti compensabili attivi e passivi, possano essere dichiarate dal contribuente situazioni sostanzialmente fittizie.

c) *Il progetto detta anche norme di carattere tecnico per la valutazione del reddito imponibile di ricchezza mobile di categoria B. Viene consentita alle società e agli enti tassabili in base a bilancio la compensazione delle perdite entro un quinquennio, nonchè la detrazione dal reddito dichiarato delle somme erogate per liberalità, fino ad una percentuale fissata dalla legge (artt. 20 e 21).*

d) *Sono maggiorate le sanzioni contro le evasioni: ammenda da L. 30.000 a L. 300.000 contro chi omette di presentare la dichiarazione e arresto fino a sei mesi quando l'ammontare dei redditi accertati superi i 6 milioni; reclusione fino a sei mesi, con multa da L. 50.000 a L. 600.000, contro chi ha falsato scritture, alterato registri, o ha indicato passività inesistenti o ha commesso altri atti fraudolenti al fine di sottrarre redditi alle imposte dirette (artt. 23 e 24).*

e) *Il minimo imponibile, inizialmente di L. 240.000 e più tardi di L. 480.000, è stato elevato dal nuovo progetto a L. 540.000 (art. 22).*

Non intendiamo, con queste note, dare giudizi tecnici sul progetto, ma piuttosto vorremmo esprimere un giudizio sulla legittimità e sul valore morale del GIURAMENTO FISCALE, il quale non ha mancato di suscitare obiezioni e riserve.

L'ARTICOLO 3 DEL PROGETTO TREMELLONI

L'articolo 3 della legge recita così: « Quando il reddito dichiarato è inferiore ai due terzi di quello proposto dall'accertamento, l'organo giudicante ha facoltà di deferire al contribuente il GIURAMENTO su fatti specifici, non di carattere estimativo, aventi rilevanza ai fini dell'applicazione delle imposte dirette e che debbono essere a conoscenza del contribuente medesimo.

« Qualora il contribuente non sia una persona giuridica, possono essere chiamate a giurare le persone che hanno la legale rappresentanza e le altre che, ai sensi dell'art. 5 della presente legge, sono obbligate a sottoscrivere la dichiarazione dei redditi.

« Il giuramento è disposto con ordinanza motivata, la quale deve specificare i fatti su cui il giuramento deve essere prestato. Il giuramento è prestato dinanzi all'organo che lo ha deferito [...]. I fatti su cui è prestato il giuramento si considerano rispondenti a verità. Se il contribuente non presta giuramento, senza che sussista un legittimo impedimento, le deduzioni del contribuente stesso si considerano infondate.

« Chiunque giura il falso è punito ai sensi dell'art. 371 del Codice Penale (4). Si applica il 2° comma dello stesso articolo. Se c'è

(4) Codice Penale Italiano, art. 371: « Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Nel caso del giuramento deferito d'ufficio, il colpevole non è punibile se ritratta il falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile ».

condanna per falso giuramento, l'ufficio può procedere a nuovo accertamento ».

Nella relazione, con cui il Governo ha presentato al Senato il disegno di legge Tremelloni, viene messo in particolare rilievo che il giuramento potrà essere richiesto soltanto su fatti specifici « aventi rilevanza » ai fini tributari (4-bis).

NATURA DEL GIURAMENTO

Alcune nozioni fondamentali.

1. « Il giuramento è l'invocazione di Dio a testimonio della verità di una affermazione oppure della sincerità di una promessa » (5). Col giuramento ci si rivolge a Dio perchè Egli con la sua infinita veracità confermi la verità di quanto viene affermato e la sincerità di quanto viene promesso.

2. Noi limitiamo la nostra indagine ad una determinata specie di giuramento, l'assertorio, il quale tende (come appare dalla sua stessa etimologia) a confermare la verità di un fatto o di una circostanza passata o presente, che nel dibattito ha una importanza determinante. Si contraddistingue dal giuramento promissorio, con il quale il soggetto dichiara la sua piena e reale volontà di adempiere una promessa.

3. L'invocazione di Dio è il vero elemento costitutivo del giuramento; ed è la presenza o l'assenza effettiva di questo « ricorso a Dio » esplicito o implicito, che ci porterà a distinguere il vero giuramento da quelle formule di solenne attestazione così in uso nelle nostre conversazioni e nei nostri rapporti sociali e che tendono solo a mettere in particolare rilievo la nostra veracità.

E' evidente da tutto questo il carattere religioso del giuramento: vi è implicito un atto di fede nella esistenza di Dio, un ricorso alla Sua autorità, un atto di soggezione alla Sua parola, alla quale ci si affida per la definizione della controversia. Si tratta di un vero atto della virtù di religione.

Con questo criterio di valutazione dovremmo ritenere " veri giuramenti " espliciti le formule: « Dio mi sia testimonio », « giuro al cospetto di Dio », « giuro e Dio mi punisca se dico il falso », « consapevole della responsabilità che mi assumo di fronte a Dio, giuro ». Altrettanto si deve dire, anche se si tratta di giuramenti impliciti, delle formule: « giuro sul Vangelo », « giuro sui sacramenti ». Anche la semplice formula « giuro » può costituire un vero giuramento, quando dal modo con cui si pronuncia e dalla qualità della persona che giura, si arguisce indubbiamente l'intenzione di appellarsi a Dio.

(4 bis) *Corriere d. Sera*, 10 aprile 1954, p. 5.

(5) IUNG, in *Dictionnaire Théologique*, alla voce « Serment », vol. XIV, coll. 1941 ss.; E. JONE, *Compendio di teologia morale*, Marietti, Torino, 1952, n. 187; NOLDIN-SCHMITT, *Summa theologia moralis*, vol II, Herder, Barcellona; 1951, nn. 239-249; S. TH., 2°, 2, q. 89, a. 1.

Si devono invece considerare come dubbie le formule: « giuro sulla mia coscienza », « giuro sulla mia vita »: le quali, se dalle circostanze non appare chiaramente il contrario, non vanno ritenute giuramenti. Non sono, infine, da ritenersi in nessun modo giuramenti le espressioni: « è certo com'è certo che io vivo », « muoia sul colpo se quanto ho detto è falso », « te lo giuro sul mio onore », e simili (6).

4. Da quanto abbiamo detto, consegue che il vero giuramento suppone in chi lo pronuncia la fede nell'esistenza di Dio e nei suoi attributi di infinita conoscenza dei fatti e d'infinita veracità. Per cui, non possono essere veri giuramenti le attestazioni giurate degli atei, dei materialisti, o qualsiasi altra affermazione solenne, comunque espressa, che in qualunque modo escluda il ricorso effettivo alla testimonianza di Dio (7).

Perciò, a rigore di termini, l'invocazione materiale di Dio non basta a costituire un giuramento: occorre che il soggetto giurante creda nella Divinità che invoca. Un ateo che, per ossequio ad una abitudine invalsa o ad una formalità richiesta, dovesse pronunciare una formula di giuramento, contenente il nome di Dio, non giura, ma dichiara solennemente la verità del fatto, pronto a sottostare alle sanzioni previste dalla legge (8).

Liceità del giuramento.

1. Da quanto abbiamo detto sul fine proprio del giuramento, si può dedurre che, per sè, non è atto da riprovare; ma è, invece, un mezzo utile e talvolta necessario per supplire la mancata chiarezza di una verità, che d'altra parte occorre sia provata. Di conseguenza, il giuramento è « certamente lecito », non in modo assoluto, quasi si possa usare quando e come si vuole, ma solo quando si abbiano ragioni per ritenerlo necessario o almeno utile al raggiungimento della verità necessaria (9).

Tale liceità relativa, appare evidente nella Scrittura, dove si ammette il giuramento come un dato di fatto: « Dominum Deum tuum timebis ...ac per nomen illius iurabis » (10); e dove vengono indicate le condizioni per un giuramento valido e lecito: « Et iurabis... in veritate et in iudicio et in iustitia » (11). Anche S. Paolo ricorre spesso al giuramento: « Testis mihi est Deus... » (12). Del resto, la Chiesa stessa ricorre assai spesso al giuramento (13).

(6) E. JONE, o. c., n. 187, 1; NOLDIN-SCHMITT, o. c., n. 243.

(7) *Ibidem*, n. 239.

(8) N. IUNG, *cit.*, c. 1941.

(9) NOLDIN-SCHMITT, o. c., n. 240 (*Quapropter iuramentum non absolute, sed relative solum licitum est, quando nempe ad proprium eius finem aut necessarium aut utile evadit. Juramentum autem debitum conditionibus licitum esse atque honestum de fide certum est*).

(10) *Deut.*, 6-13.

(11) *Geremia*, 4-2.

(12) *Rom.*, 1-9; *2ª Cor.*, 1-23; *Gal.* 1-20.

(13) NOLDIN-SCHMITT, *ibidem*.

Non fa difficoltà il passo di S. Matteo: « *Ego dico vobis non iurare omnino... Sit autem sermo vester: est, est, non, non* » (14), in quanto il brano citato vuol solo insinuare che i cristiani devono essere talmente sinceri e fiduciosi l'uno dell'altro, che il giuramento dovrebbe diventare una cosa affatto superflua (15).

2. Non si hanno ragioni per escludere dall'uso del giuramento i singoli cittadini: la Chiesa non è mai intervenuta in questo senso. Essa interviene con le sue norme morali solo per precisare la natura di questo atto di religione, a dichiararne l'importanza, a fissarne le condizioni, perchè risulti valido e legittimo e si rifugga dagli abusi. Essa ricorda, però, che il giuramento è **uno strumento di eccezione** e che il ricorso ad esso deve essere motivato da ragioni proporzionatamente gravi.

Nello stesso modo e alle stesse condizioni, anche lo Stato quando ciò sia necessario o utile per la tutela del bene comune, può ammettere l'uso, del giuramento, sia esso deferito o riferito (16).

IL GIURAMENTO NELLA LEGGE ITALIANA

1. « Il giuramento è una dichiarazione di scienza, circa l'esistenza di fatto, la quale è resa solennemente al giudice da una delle parti su istanza dell'altra [...]. E' detto **decisorio, quando ne dipende la decisione totale o parziale della causa (C. C., art. 2736, 1). E' **suppletorio**, quando, deferito d'ufficio dal giudice, tende a chiarire elementi di lite; tale giuramento è ammissibile soltanto quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate, ma tuttavia non sono sfornite di prova (C. C. art. 2736, 2) »** (17).

2. Sono materia di giuramento decisorio o suppletorio i fatti che sono propri della parte che giura, la conoscenza di un fatto di terzi ecc.; mentre **non può essere oggetto di giuramento** la materia degli atti illeciti e la negazione di un atto pubblico eseguito alla presenza di un pubblico ufficiale (C. C., art. 2739).

3. Il giuramento, una volta prestato, fa piena prova e rende inammissibile e, comunque, toglie ogni efficacia a qualsiasi prova del contrario, che la controparte volesse tentare (C. C., art. 2738). Il giuramento è **irrevocabile** (C. P. C., art. 235); solo nel caso in cui il giuramento sia deferito d'ufficio, il soggetto può ritrattare il falso prima che sia pronunciata la sentenza definitiva (C. P. I., art. 371).

(14) S. Matt., 5-34-37.

(15) NOLDIN-SCHMITT, *ibidem*.

(16) Il giuramento si dice *deferito* quando una delle parti chiede che il giudice ordini che la controparte debba giurare sopra i fatti. Si dice *riferito*, quando la parte a cui il giuramento è stato deferito, chiede che sopra gli stessi fatti giuri colui stesso che ha chiesto al giudice la delazione del giuramento (MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, vol. 1, Giuffrè, Milano, 1946, p. 379).

(17) F. MESSINEO, *o. c.*, p. 379.

In caso di mancata prestazione del giuramento deferito, la parte che dovrebbe prestarlo, soccombe rispetto a ciò che sarebbe stata materia di giuramento; se pure non sono intervenuti motivi giustificanti l'assenza: nel qual caso il giudice dispone per l'assunzione del giuramento, anche fuori della sede del giudizio (C. P. C., artt. 239, 233).

4. La formula del giuramento è contenuta nell'art. 238 del C. P. C.: « Il giuramento decisorio è prestato personalmente dalla parte ed è ricevuto dal giudice istruttore. Questi ammonisce il giurante sull'importanza religiosa e morale dell'atto e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false, quindi lo invita a giurare.

« Il giurante, in piedi, pronuncia a chiara voce le parole: « **consapevole della responsabilità, che col giuramento assumo davanti a Dio e agli uomini, giuro...** », e continua ripetendo le parole della formula su cui giura ».

5. Chiunque, come parte in giudizio giurasse il falso viene punito con la reclusione dai sei mesi a tre anni (C. P. I., art. 371).

IL GIURAMENTO FISCALE DEL PROGETTO TREMELLONI

Contenuto e legittimità.

1. Il giuramento fiscale rientra negli schemi già previsti dal regolamento civile; di conseguenza assume tutte le caratteristiche finora attribuite al giuramento contenuto nella legge italiana. **E' certamente atto di religione**, come lo si può dedurre con chiarezza dalle sue espressioni verbali, dal richiamo esplicito all'autorità di Dio.

Solo nel caso in cui si tratti di un cittadino ateo o materialista la dichiarazione non sarà nè atto di religione nè vero giuramento, anche se del giuramento avrà tutte le caratteristiche esterne. In tal caso avremo solo una dichiarazione solenne di verità, avente sempre una sua particolare importanza di fronte alla legge, la quale, mentre attribuisce all'attestazione piena prova, commina allo spergiuro precise sanzioni.

2. I motivi, **proporzionatamente gravi**, che giustificano il contenuto dell'articolo 3 del progetto Tremelloni, ci sembrano i seguenti:

a) il giuramento serve a formare nei cittadini « **una coscienza morale** » per quanto riguarda i rapporti sociali, il senso del dovere fiscale, fondato sulla solidarietà di tutti i membri dell'organismo sociale e politico (18).

b) Il giuramento **difende indirettamente il contribuente onesto**, che si trova ingiustamente onerato dalle evasioni di coloro, che più di lui potrebbero contribuire all'alleggerimento della pressione fiscale; le loro evasioni defraudano i propri concittadini e finiscono

(18) *Aggiornamenti Sociali*, (ottobre) 1953, pp. 321-334; (novembre) 1953, pp. 361-374 (rubr. 104).

anche per rendere più onerose le imposte indirette (19), che gravano sui consumatori e sui meno abbienti (20).

L'on. Tremelloni insiste in modo particolare su questo aspetto: «... bisogna ripartire meglio il carico fiscale, in modo da esentare coloro che godono di redditi inferiori ad un minimo vitale. Il rialzo da 480.000 a 540.000 lire annue della quota esente s'inquadra in questo principio. L'amministrazione fiscale ne trarrà giovamento, perchè potrà così concentrare l'attenzione sui redditi al di sopra di questo livello » (20 bis).

c) Il giuramento, in chi crede in Dio e di Dio è timorato, sarà di notevole impulso a dichiarare con lealtà il proprio reddito; l'appello alla sua infinità veridicità e l'accettazione delle sanzioni divine, impegnano il credente ad un comportamento di verità; inoltre, la pena comminata dal Codice Penale farà riflettere coloro che insensibili alla legge di Dio e ai richiami della coscienza, restringono i loro ideali di vita all'interesse esclusivamente e strettamente individuale.

Aspetto morale.

1. L'obbligo morale e religioso, che col giuramento viene assunto, è certamente di carattere grave, in base ai motivi certamente gravi per cui viene deferito; per cui, il contribuente che, con piena coscienza, afferma con giuramento un fatto non avvenuto o una circostanza immaginaria, allo scopo di sottrarsi al pagamento delle imposte, pecca gravemente di spergiuro (21), oltre al peccato contro la giustizia sociale, grave o leggero in rapporto alla quantità della imposta non versata (22).

2. Non è ammissibile « la restrizione mentale » (23), alla quale alcuni pensano di poter ricorrere nel caso in cui sia loro deferito il giuramento fiscale. Eccone la ragione: l'autorità che deferisce il giuramento ha diritto di sapere la verità sul fatto o sulla circostanza portata dal contribuente come ragione di esenzione o di riduzione; e questo in forza dei motivi gravissimi per cui precisamente ricorre a questo mezzo eccezionale di prova.

(19) A. MULLER, *La morale degli affari*, Civiltà Cattolica, Roma, 1952, pp. 202 e 208; J. AZPIAZU, *La moral del hombre de negocios*, Razon y Fé, Madrid, 1954, pp. 625-636.

N. B. - *Imposte indirette*: sono quelle che colpiscono manifestazioni indirette della capacità contributiva, quali il consumo e il trasferimento della ricchezza. In Italia i 4/5 delle entrate dello Stato sono date dalle imposte indirette (*Comp. Statistico Italiano*, 1953, tav. 268, p. 273).

(20) *La Nuova Stampa*, 2 febbraio 1954, p. 3 (Intervista Tremelloni); *Aggiornamenti Sociali*, (ottobre) 1953, p. 323 (rubr. 104); (novembre) 1953, pp. 369-370 (rubr. 104).

(20 bis) *Corriere d. Sera*, 10 aprile 1954, p. 1.

(21) E. JONE, o. c., n. 188; GENICOT-SALSMANS, *Institutiones Theologiae Moralis, Universelle*, Bruxelles, 1951, vol. 1, n. 302; NOLDIN-SCHMITT, o. c., n. 250.

(22) *Aggiornamenti Sociali*, (ottobre) 1953, pp. 329-332 (rubr. 104).

Il ricorso alla restrizione mentale sarebbe legittimo solo nel caso in cui l'interrogante non fosse in diritto di sapere o comunque non fosse autorizzato a conoscere la verità dei fatti intorno ai quali egli indaga. Come avviene nel caso, in cui persone responsabili di particolari mansioni professionali vengono richieste, da persone non debitamente delegate, su segreti d'ufficio: esse possono rispondere di non saperne nulla. **Ma il caso del giuramento fiscale nel progetto Tremelloni, considerati i termini e lo spirito del progetto stesso, appare come tutt'altra cosa.**

CORRENTE DI OPPOSIZIONE AL GIURAMENTO FISCALE

Il ricorso al giuramento fiscale, come a mezzo di prova, ha suscitato **parecchie obiezioni**; ne indichiamo alcune, con brevi cenni di risposta.

1. « Il giuramento è praticamente costituirsi reo di fronte al giudice ».

RISPONDIAMO: **a)** nessuno si costituisce reo col giuramento **se ha compiuto con coscienza il proprio dovere**; difatti il giudice che deferisce il giuramento è nella presunzione che l'affermazione del contribuente risponda a verità, perchè in caso contrario egli non potrebbe costringere il soggetto a giurare il falso; **b)** si tratta unicamente di **chiarire la ragione della notevole diversità** fra la dichiarazione del contribuente e l'accertamento fatto; si tratta di confermare una circostanza di esclusiva conoscenza del contribuente che, fino a prova del contrario, viene creduto sulla parola.

2. « Il giuramento è una forma larvata di incipiente totalitarismo, come lo dimostra il R.D.L. 5 febbraio 1922, n. 72, art. 38, che prevedeva la eventuale sottoscrizione di una formula di giuramento, a proposito della prima imposta straordinaria progressiva sul patrimonio ».

RISPONDIAMO: **a)** anche l'On. Giolitti, fin dal 1893, in un discorso a Dronero (24), aveva pensato di ricorrere al giuramento; **b)** il richiamo al R. D. L. 5 febbraio 1922 è fuori proposito, perchè in tale epoca non esistevano precise tendenze totalitarie.

Anche negli Stati Uniti, che pure sappiamo di principi democratici, la formula, con cui il contribuente americano attesta la veracità della sua dichiarazione, contiene un giuramento implicito: « Pronto a sottostare alle sanzioni comminate dalla legge agli spergiuri,

(23) Si ha la « *restrizione mentale* » quando colle mie parole io maschero il mio vero pensiero, e ne rendo ambiguo il significato. Essa è detta « *propria* », quando il mio pensiero non può essere in nessun modo capito da quanto dico: e questa è sempre proibita, come la bugia; è detta « *impropria* » quando il mio pensiero può essere rilevato dalla circostanza dell'interrogazione, dalla risposta e dall'uso: essa è lecita, talvolta anzi obbligatoria, supposto che vi sia un motivo sufficiente e *l'altro non abbia alcun diritto di sapere la verità. Per ragione gravissima questa restrizione impropria può essere anche giurata* (E. JONE, o. c., n. 372).

(24) *La Nuova Stampa*, cit.

dichiaro che questa dichiarazione è stata da me esaminata e la ritengo dichiarazione completa e corretta » (25).

Il cittadino americano non vede in questa dichiarazione che una manifestazione normale del senso civico e dell'obbligo morale, che ogni cittadino ha nei confronti dello Stato e della Nazione, di corrispondere con lealtà quanto deve.

3. « **La trovata del giuramento è moralizzatrice solo nelle apparenze.** Se teoricamente può meritare l'approvazione degli studiosi, di fatto essa accresce, anziché ridurre, la sperequazione, perché intralcia, anziché favorire, l'opera delle Commissioni amministrative. [...] Noi italiani vogliamo fare il passo più lungo della gamba. [...] La riforma Vanoni e Tremelloni sono storicamente in anticipo » (26).

RISPONDIAMO: la battuta è **eccessivamente disfattista.** Riteniamo che si debba ancora sperare molto nel popolo italiano, che ha dietro a sé una tradizione così ricca di senso morale e giuridico, e così ricca di fede. Occorre piuttosto **riportare i cittadini ad una profonda coscienza morale:** è di qui che parte ogni risanamento sociale. Non sono, esattamente parlando, le imposte alte che creano le evasioni e la frode fiscale, ma è l'immoralità delle evasioni e della frode che crea l'aumento delle imposte (27).

4. « **Il giuramento fiscale è un tentativo di eccessiva ingerenza dello Stato nelle cose private;** è un tentativo di impedire ai contribuenti ogni possibilità di sottrarsi agli oneri fiscali, effettivamente esorbitanti ».

RISPONDIAMO: a) a questo proposito non riusciamo a capire uno **strano atteggiamento di certa gente, anche cattolica e osservante.** Da una parte, insistono, e a ragione, che per risanare la moderna società è necessario richiamarsi ai grandi principi morali e religiosi nei rapporti fra persona e persona, fra cittadini e società, fra classe e classe, e vanno esaltando il primato dello spirituale sul materiale, dell'umano sull'economico, della moralità sull'interesse privato. Dall'altra, sono i primi ad insorgere, quando lo Stato, proprio nel tentativo di moralizzare e di ricondurre l'opinione pubblica a sentire le proprie responsabilità sociali, impone qualche sacrificio personale inevitabile in tale azione di ripresa.

b) Non riusciamo a capire con **quale spirito di coerenza** essi possono coordinare le direttive della morale naturale e cristiana, impostate su ampie leggi di giustizia e carità, con questo comportamento di individualismo e di rottura con il mondo dei fratelli, che hanno meno di loro, e di loro hanno bisogno nelle proprie necessità di vita e di rapporto.

(25) *Declaration of Estimated Income Tax for 1954* (da un modulo autentico di dichiarazione dei redditi).

(26) *Il Sole*, 8 maggio 1954, p. 4; *L'Italia*, 2 giugno 1954, p. 2 (a firma di Paolo Terranova).

(27) *Aggiornamenti Sociali*, (ottobre) 1953, pp. 369-372 (rubr. 104).

c) Non sappiamo se attribuire a **scarsa formazione religiosa** o ad una **scarsa sensibilità sociale**, quella strana fusione di elementi per se incompatibili, quali sono una meticolosa osservanza delle leggi della Chiesa e la frequenza ai Sacramenti, accanto a questa renitenza a dare alla comunità che li serve e che si interessa a nome loro dei fratelli meno fortunati, quanto effettivamente possono dare delle loro ricchezze.

d) **Non è in nessun modo utile al Paese la critica**, se essa non è fatta con ponderatezza e se non è mossa da un sentimento di sincerità; solo in tal caso essa contribuisce a trovare la formula più opportuna per raggiungere gli scopi, che le leggi fiscali si propongono.

E' troppo facile criticare senza costruire. E' molto più generoso e più sociale, **o giustificare la propria opposizione**, qualora la formula proposta non sembri la più adatta, **o collaborare lealmente**, quando la formula sia ritenuta accettabile.

E' ispirato a questo sistema di critica costruttiva quanto dichiarava l'On. Gava, Ministro del Tesoro, illustrando il progetto Tremelloni: «...il Governo ascolterà con spirito di comprensione i suggerimenti tecnici, che varranno a conciliare le preminenti esigenze della giustizia tributaria con il sano e proficuo svolgimento delle operazioni di borsa».

e) Quanto all'affermazione di abitudine che gli oneri fiscali sono **« esorbitanti »**, vorremmo fare le seguenti osservazioni:

— 1) « fatto un raffronto delle percentuali dei tributi erariali in Inghilterra, Francia e Belgio, rispetto a quelle del nostro Paese, il Ministro [Tremelloni] **dimostra come altrove esse sieno superiori che in Italia**. Infatti, nel 1952 in Inghilterra i tributi erariali rappresentavano oltre il 30% del reddito nazionale, in Francia e nel Belgio oltre il 25%, **mentre in Italia**, sempre i tributi erariali, solo nel 1952 superarono il 16,6% del reddito nazionale. Nel 1953 si è raggiunto il 17,4% » (28);

— 2) « il prelievo erariale è notevole non tanto per la sua entità relativa quanto **per il basso reddito medio individuale**. [Tale prelievo] raggiunge oggi in Italia una somma intorno alle 36.000 lire annue per abitante, e cioè oscillante tra il 17 e il 18% del reddito medio "pro capite" » (29);

— 3) « che le percentuali di prelievo tributario rispetto al reddito, se vanno sempre esaminate alla luce dell'altezza assoluta del reddito medio, **vanno però anche giudicate in relazione all'ampiezza dei bisogni**, cui deve soddisfare un Paese con l'intervento pubblico » (30).

Giacomo Perico

(28) *Il Sole*, 10 aprile 1954, p. 1.

(29) *Ibidem*.

(30) *Ibidem*.